

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DOMICILIO – DURATA – OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

In attuazione della Legge Regione Piemonte 26 luglio 2007 n. 17 *"Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a."*, è costituita una società per azioni a controllo pubblico denominata "FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A."

ARTICOLO 2 – SEDE

La Società ha sede legale e amministrativa in Torino e può stabilire uffici di rappresentanza e sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3 – DOMICILIO

1. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.
2. Al momento dell'iscrizione nel libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio comunica altresì i numeri di fax e indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

ARTICOLO 4 - DURATA

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.
2. La proroga della durata della Società non costituisce causa di recesso dei soci.

ARTICOLO 5 – OGGETTO SOCIALE

1. La Società opera ai fini di interesse regionale nell'ambito stabilito dall'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, dall'art. 60 dello Statuto della Regione Piemonte e dall'art. 3 della Legge

Regione Piemonte 26 luglio 2007 n. 17.

2. La Società ha per oggetto l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle seguenti attività:

- assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altri enti già costituiti o da costituire, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati;
- attività finanziaria in genere;
- amministrazione e gestione di titoli tipici ed atipici;
- prestazione di servizi finanziari, amministrativi, contabili, tecnici e commerciali prevalentemente a favore dei soci ed altresì delle società partecipate, oltre che della società Finpiemonte s.p.a. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi;
- attività amministrative, tecniche e finanziarie per la valorizzazione reddituale e patrimoniale delle società partecipate e gestite, anche ai fini di una loro eventuale dismissione o liquidazione.

3. Finpiemonte Partecipazioni ispira la propria attività alle finalità di valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni. A questo fine:

- a) può acquisire, detenere e dismettere partecipazioni in imprese a rilevanza pubblica e in imprese private, operanti sul mercato prevalentemente in comparti e settori di intervento coerenti con le indicazioni strategiche contenute nel documento di programmazione economico finanziaria regionale, la cui missione sia identificabile nella compartecipazione di capitale pubblico-privato per il sostegno della competitività del sistema economico e industriale regionale;
- b) può specializzare le singole partecipate per area e funzione con attenzione alle attività prioritarie allo sviluppo del territorio piemontese;
- c) può promuovere e consolidare ulteriori integrazioni tra soggetti pubblici e privati, anche mediante strutture societarie intermedie, per attrarre nuovi investimenti;
- d) condiziona l'assunzione o la conservazione delle partecipazioni al riconoscimento del proprio diritto di essere rappresentata negli organi di amministrazione e controllo delle società, cui le partecipazioni si riferiscono, salvo diversa forma di controllo organico e programmatico più idonea a giudizio dell'Organo amministrativo;
- e) orienta la politica di gruppo alla rotazione del portafoglio delle partecipazioni, con smobilizzo delle stesse una volta conclusasi la fase di avvio dell'impresa o in relazione al grado di sviluppo delle società interessate;
- f) ispira la propria attività all'attuazione del principio di pari opportunità.

4. La Società, per lo svolgimento della propria attività, può altresì partecipare ad Enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.

5. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, Finpiemonte Partecipazioni può effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, quando tali operazioni siano ritenute necessarie od opportune dall'Organo amministrativo ad esclusione delle attività espressamente riservate dalla legge in via

esclusiva a categorie particolari di soggetti e di quelle attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche.

6. E' esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTI

ARTICOLO 6 – CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 30.000.000,00 (trentamiloni virgola zero zero), diviso in numero 30.000.000 (trentaseimilioni) azioni prive di indicazione del valore nominale, per cui le disposizioni riferentesi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.

2. Finpiemonte Partecipazioni è società a prevalente capitale pubblico.

3. Possono essere soci della Finpiemonte Partecipazioni oltre alla Regione, enti pubblici territoriali e locali, enti economici e finanziari, imprese e fondazioni bancarie e creditizie, compagnie di assicurazione, fondi previdenziali, associazioni rappresentative di categorie produttive, consorzi artigiani e di piccole medie imprese e società pubbliche e private.

4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni a fronte di conferimenti di beni in natura, aziende, rami aziendali e di crediti.

ARTICOLO 7 – AZIONI

1. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.

2. In conformità al disposto dell'art. 2348 2° comma C.C., è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

3. I pagamenti delle azioni devono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo amministrativo.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dall'Organo amministrativo, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Codice Civile.

4. Nel caso di cessione di azioni o di diritti di opzione a favore di terzi, il trasferimento non ha effetto nei confronti della Società senza l'assenso dell'assemblea che deve deliberare in merito entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento da parte dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione della richiesta in tal senso inviata dal socio cedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancata autorizzazione, il socio cedente ha facoltà di recedere dalla

Società mediante comunicazione scritta da trasmettersi all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, effettuata a cura dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'avvenuta assunzione di una deliberazione negativa dell'assemblea ovvero decorrenti dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni previsto per la deliberazione dell'assemblea. In caso di recesso trovano applicazione gli articoli 2437 ter e quater del Codice Civile.

5. La modifica della precedente clausola e comunque l'introduzione o la rimozione di vincoli di circolazione delle azioni non comportano il diritto di recesso dei soci.

ARTICOLO 8 – OBBLIGAZIONI

1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

2. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee straordinarie.

ARTICOLO 9 – FINANZIAMENTI

1. I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni di Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e, se non è stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta al rimborso previo preavviso di sei mesi da parte del socio finanziatore.

2. La raccolta presso soci non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

3. I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

TITOLO III

ASSEMBLEA

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA

1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.

3. All'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di legge, spetta, ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, n. 5 C.C., la competenza ad autorizzare i seguenti atti degli amministratori:

- a) operazioni di assunzione e dismissione di partecipazioni;
- b) operazioni di finanziamento o di garanzia che comportino l'impegno di una quota globale superiore al 10% del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- c) adozione dei documenti di programmazione/piano industriale;
- d) cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda.

4. La deliberazione di autorizzazione è approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 del capitale sociale e comunque con il voto favorevole di almeno due soci diversi dalla Regione Piemonte.

ARTICOLO 11 – CONVOCAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta elettronica certificata ovvero ancora con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; termine prorogabile dall'Organo amministrativo fino a 180 giorni in presenza di:

- a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

4. L'Organo amministrativo ha l'obbligo di convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale e nella domanda siano specificamente indicati gli argomenti da trattare.

5. Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa l'Amministratore Unico, ovvero la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In caso di assemblea totalitaria, deve essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

6. L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la

parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

7. Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata ad una data successiva.

ARTICOLO 12 – INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA - RAPPRESENTANZA

1. Hanno diritto di partecipare alle assemblee gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

2. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da loro procuratori muniti di delega scritta.

3. Le deleghe non possono essere rilasciate ad amministratori, sindaci e dipendenti della Società e ai membri degli organi di amministrazione e di controllo e ai dipendenti delle società controllate.

ARTICOLO 13 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, secondo quanto previsto dall'articolo 18.

2. Il Presidente per la redazione del verbale è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, può scegliere due scrutatori fra gli Azionisti presenti.

3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto dei presenti di partecipare all'assemblea e di attestare la validità dell'assemblea stessa.

ARTICOLO 14 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. Tanto per la regolare costituzione dell'assemblea ordinaria, quanto per la validità delle deliberazioni, valgono le norme di legge, fatta salva la maggioranza prevista dall'art. 10 comma 4, ultima parte.
2. L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che per le deliberazioni di nomina e revoca dei liquidatori e le deliberazioni inerenti le modalità della liquidazione in relazione alle quali si applicano le maggioranze previste dalla legge.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 15 – ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Amministrazione della Società è affidata ad un Organo amministrativo, costituito da un Amministratore unico, nominato dalla Giunta Regionale, ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque Consiglieri, incluso il Presidente, la cui determinazione e nomina è effettuata dall'assemblea, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia e del presente statuto.
2. L'Amministratore unico ovvero la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è nominata dalla Regione Piemonte a norma dell'articolo 2449 C.C., nel rispetto della disciplina e degli indirizzi nazionali e regionali in materia di nomine.
3. Nel caso di Organo amministrativo collegiale, la nomina deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei relativi componenti. A tal fine chi presiede l'assemblea verifica preventivamente il rispetto di tale disposizione. Qualora non sia stata rispettata, sospende la votazione per la nomina del Consiglio di Amministrazione e invita i titolari del potere di designazione a trovare un'intesa che rispetti le disposizioni normative in materia. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dalla Regione si provvede ai sensi dell'art. 2449 C.C.. Gli Amministratori così nominati restano in carica per la durata dell'Organo amministrativo in cui sono entrati a far parte.
5. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
6. Nel caso di Organo amministrativo collegiale e se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

7. Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia e del presente statuto.

ARTICOLO 16 – REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E COMPETENZA, DI ONORABILITA' E DI INDIPENDENZA

1. Gli Amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività svolta dalla società;
- c) attività di insegnamento universitario di preferenza in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

2. L'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato, ove nominato, deve possedere i requisiti di professionalità e competenza richiesti all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. L'Amministratore unico ovvero, nel caso di Organo amministrativo collegiale, tutti i Consiglieri non esecutivi devono possedere il requisito di indipendenza. Ai fini del presente statuto per Consiglieri non esecutivi si intendono i Consiglieri diversi dal Presidente e dall'amministratore delegato, se nominato. Ai fini del presente statuto il requisito di indipendenza si intende soddisfatto possedendo i seguenti requisiti:

- a) non intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni economiche con la Società, con le sue controllate e con i relativi amministratori esecutivi di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio (art. 2399 comma 1, lettera c) c.c.);
- b) non essere collegati agli amministratori esecutivi della Società e delle sue controllate dalle attinenze di cui all'art. 2399, comma 1, lett. b) c.c..

5. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente in materia di intermediazione finanziaria, nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.

6. La verifica della sussistenza dei requisiti ed i conseguenti eventuali provvedimenti spettano all'Organo amministrativo, sotto il controllo, ai sensi dell'art. 2403 c.c., del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 17 – AMMINISTRATORE UNICO

1. Nel caso in cui l'Amministrazione sia affidata ad un Amministratore unico, il medesimo è nominato dalla Giunta Regionale del Piemonte, a norma dell'articolo 2449 C.C..
2. L'Amministratore unico, ove nominato, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto inderogabilmente riservato all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

ARTICOLO 18 – PRESIDENTE

1. Nel caso in cui l'Amministrazione sia affidata ad un Consiglio di amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta Regionale, a norma dell'articolo 2449 C.C..
2. Il Consiglio può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente, con la funzione esclusiva di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente, ne assume la funzione il consigliere più anziano di età.
3. Il Presidente dura in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere.
4. Il Presidente:
 - a) ha la legale rappresentanza della Società di fronte a tutti i terzi ed in giudizio;
 - b) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
 - c) presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) coordina l'attività e i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
 - e) esercita le attribuzioni che gli sono eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti posti dalla legge e dal presente statuto.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

ARTICOLO 19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ed allorché ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.
2. L'avviso di convocazione, ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci, deve essere inviato tramite

posta elettronica, ovvero spedito tramite lettera raccomandata, corriere, telegramma, fax, ai consiglieri ed ai sindaci almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3. Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con posta elettronica o fax da inviare almeno ventiquattro ore prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo.

4. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti degli organi sociali in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

6. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in teleconferenza o audio-conferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario. Per quanto qui non disposto si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 comma 6.

8. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario, nominato dal Consiglio, anche al di fuori dei suoi componenti e dotato di dovuta idoneità professionale.

ARTICOLO 20 – POTERI – CARICHE SOCIALI

1. La gestione della società spetta esclusivamente all'Organo amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

2. Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. L'amministratore delegato, ove nominato, ha la rappresentanza della società correlata ai poteri gestori di cui è investito e la esercita nei modi e nei limiti stabiliti nella rispettiva delega.

3. Nel caso di Organo amministrativo collegiale, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, le deliberazioni e le proposte relative a:

a) documenti di programmazione e del piano industriale della Società, che si intenderanno approvati in via definitiva a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea ad adottarli;

b) modifiche statutarie degli enti partecipati;

- c) documenti di cui all'art. 5 comma 1 della legge regionale 26 luglio 2007 n. 17;
 - d) all'assunzione e dismissione di partecipazioni;
 - e) contratti di finanziamento o di garanzia che comporti l'impegno di una quota globale superiore al 10% del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
 - f) all'individuazione di eventuali obiettivi al cui raggiungimento condizionare una parte del compenso dell'amministratore delegato, se nominato, in conformità alle linee di politica retributiva indicate dall'assemblea e dalla Legge;
 - g) operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, come individuate dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate.
4. L'Amministratore unico ovvero, nel caso di Organo amministrativo collegiale, i soggetti all'uopo delegati curano che l'assetto organizzativo amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della Società. I soggetti delegati, nel caso di Organo amministrativo collegiale, riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, così come l'Amministratore unico, nel caso di Organo amministrativo monocratico, riferisce al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società,.
5. Nei casi previsti dall'art. 10, comma 3, del presente statuto, gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità dell'Amministratore unico ovvero del Consiglio di Amministrazione per gli atti compiuti.
6. L'Organo amministrativo promuove l'adozione di codici etici che regolamentino l'attività della Società e dei suoi dipendenti e collaboratori, nonché l'adozione di eventuali strumenti integrativi di governo societario, di cui all'art. 6, comma 3 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. .
7. Qualora l'Organo amministrativo debba procedere a nomine o designazioni in società controllate o a partecipazione pubblica maggioritaria deve verificare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 15, c.3 e c.7 e 23, c.4 e c.6 del presente statuto.
8. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e dal presente statuto.

ARTICOLO 21 – DIRETTORE GENERALE

1. L'Organo amministrativo, nel caso in cui non sia stato nominato l'Amministratore Delegato, può nominare un Direttore Generale, determinandone la durata, le attribuzioni e il compenso, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia,.
2. Il Direttore Generale deve essere scelto, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza richiesti

all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 16 del presente statuto.

3. Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

4. L'Organo amministrativo può inoltre stabilire che venga attribuito, nei limiti di legge, in via collettiva o individuale, a dipendenti con qualifica di dirigente o di funzionario, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti.

5. L'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

ARTICOLO 22 – COMPENSI

1. L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, in conformità alle norme statali e regionali vigenti in materia, tenendo conto che:

a) il trattamento retributivo lordo annuo onnicomprensivo dell'Amministratore unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché dell'amministratore delegato, se nominato, non può superare i limiti risultanti dalla normativa vigente in materia;

b) nel caso di Organo amministrativo collegiale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il riconoscimento di un gettone di presenza nella misura e nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia.

2. Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'amministratore delegato, se nominato.

Una parte variabile, non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi statali e regionali, della remunerazione spettante all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché all'amministratore delegato, se nominato, deve essere commisurata ai risultati di Bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente, nonché al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati dall'Assemblea ovvero, nel caso di Organo amministrativo collegiale, dal Consiglio di Amministrazione, con il consenso degli Azionisti espresso in Assemblea; le predette disposizioni in merito alla parte variabile della remunerazione si applicano a partire dalla prossima Assemblea utile successiva all'approvazione del presente statuto e comunque nei limiti ed in conformità alla normativa vigente in materia.

È fatto divieto di riconoscere al Vice Presidente, se nominato, compensi aggiuntivi oltre a quelli determinati dall'Assemblea.

3. Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

4. Nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 C.C. devono essere indicati gli importi corrisposti agli amministratori e precisamente:

a) la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun amministratore per il servizio svolto durante l'esercizio finanziario considerato, compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall'assemblea degli azionisti;

b) l'entità della componente variabile della retribuzione ed i criteri di valutazione delle prestazioni su cui si è basato il riconoscimento del diritto a percepirla;

c) qualsiasi ulteriore remunerazione significativa corrisposta agli amministratori per prestazioni che non rientrano fra le funzioni consuete di un amministratore;

d) il valore totale stimato delle eventuali remunerazioni non monetarie.

5. Le informazioni relative alle remunerazioni degli amministratori figurano sul sito web della società.

6. Il trattamento retributivo massimo complessivo spettante al Direttore Generale, ove nominato, deve essere stabilito nel rispetto dei limiti ed in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia, inclusa una quota legata al raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento gestionale.

7. All'atto della nomina, l'Assemblea determina i compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

8. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato, agli organi sociali.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 23 – COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti. I Sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazie e Giustizia e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

2. Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati dalla Regione ai sensi dell'art. 2449 C.C.

3. Il Presidente del Collegio Sindacale è designato dalla Giunta Regionale.

4. La nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo medesimo. A tal fine chi presiede l'assemblea al termine delle operazioni di nomina verifica preventivamente il rispetto di tale disposizione. Qualora non sia stata rispettata, sospende la votazione per la nomina del Collegio sindacale e invita i titolari del potere di designazione a trovare un'intesa che rispetti le disposizioni normative in materia.

5. Tutti i membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rinnovabili per non più di

una volta.

6. Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità dei Sindaci sono regolate secondo le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia e del presente statuto.

7. Non possono essere nominati sindaci coloro che rivestono la carica di Sindaci o di membro dell'organo di controllo in più di altre cinque società che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato.

8. Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i Sindaci non devono comunque essere legati alla Regione Piemonte da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

9. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

10. Il Collegio Sindacale, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può deliberare l'esperimento dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori.

TITOLO VI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 24 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione o da un revisore legale dei conti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di contabile revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

3. La società di revisione deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso la società di revisione legale dei conti non deve essere legata alla Regione Piemonte da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

4. L'incarico deve avere la durata prevista dalla vigente normativa, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico. L'eventuale rinnovo è regolato dalla vigente normativa.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 25 – ESERCIZIO SOCIALE –BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ciascun esercizio l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.

Il bilancio è corredato da una relazione dell'organo amministrativo, redatta ai sensi dell'art. 2428 cod. civ., nonché da una relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile.

Il bilancio, unitamente alle relazioni dell'Organo amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile, deve restare depositato presso la sede sociale della società - a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione - durante i quindici giorni che precedono l'assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato.

ARTICOLO 26 – UTILI

1. Gli utili netti dell'esercizio sono ripartiti nel modo seguente:
 - a) il 5% alla riserva legale;
 - b) la rimanenza a remunerazione del capitale o riserve, nella misura e con le modalità che sono determinate dall'Assemblea.
2. Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.
3. I dividendi non riscossi nei termini di cinque anni dal giorno della loro esigibilità si intendono prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII

INFORMATIVA SOCIALE

ARTICOLO 27 – INFORMATIVA SOCIALE

1. Al bilancio debbono essere allegati l'elenco analitico delle partecipazioni, nonché un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci di dette Società approvati nel corso dell'esercizio.
2. Nella relazione al bilancio gli Amministratori devono altresì illustrare l'andamento della gestione analiticamente nei vari settori in cui la Società ha operato e dare idonea informativa circa i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui all'art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i..
3. L'Organo amministrativo provvede, mediante la relazione sulla gestione, a dare informativa ai soci sulla composizione, funzionamento ed articolazione organizzativa del Consiglio di Amministrazione, se nominato, sui compensi e gli altri rapporti di natura patrimoniale intercorsi tra la Società e gli amministratori, sulla composizione del capitale sociale e, se noti, sui poteri e sui diritti riconosciuti a

particolari soci, anche tramite patti parasociali.

L'Organo amministrativo provvede altresì, nella relazione sulla gestione, a dar conto dei principali rapporti patrimoniali intercorsi tra la Società e i suoi soci.⁴ L'Organo amministrativo provvede a diffondere al pubblico, mediante le modalità più opportune, incluso il sito internet della Società, una sintesi dei dati del bilancio di esercizio e consolidato e una sintetica informativa sull'andamento della società.

5. Finpiemonte Partecipazioni presenta ogni anno al Presidente della Giunta regionale:

- a) il bilancio di esercizio, corredato da una relazione sulla gestione, redatti ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile;
- b) entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle società e dalle loro controllate.

6. Devono essere inviati a tutti i soci:

- a) il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo amministrativo, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- b) il bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.

7. L'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere ai soci i documenti o estratto di essi, di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

8. L'Organo amministrativo è tenuto, ove richiesto da uno dei soci, a fornire al socio richiedente risposta verbale o scritta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate; è altresì tenuto a fornire ai consiglieri regionali le informazioni e i documenti richiesti nei limiti e con le modalità di cui all'art.19 dello Statuto Regione Piemonte.

ARTICOLO 28 – NORME SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la società deve pubblicare sul proprio sito istituzionale, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) gli atti a rilevanza esterna, fermi restando i limiti imposti dalla normativa statale vigente;
- b) il bilancio di previsione annuale;
- c) il trattamento economico degli organi di amministrazione, di controllo e della dirigenza;
- d) l'elenco aggiornato degli incarichi esterni e delle consulenze assegnati con l'indicazione del destinatario, del relativo provvedimento di affidamento e dei corrispettivi, previsti e liquidati;
- e) l'elenco dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito ai dipendenti;
- f) i contributi, le sovvenzioni, i crediti, i sussidi e i benefici di natura economica e finanziaria assegnati con la relativa indicazione del soggetto beneficiario;

g) l'elenco di tutti gli affidamenti assegnati attraverso procedura diretta o mediante procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO IX

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 29 – SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea con la maggioranza di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 30 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.

F.ti: Luca REMMERT

Andrea GANELLI
